

REGOLAMENTO (CE) N. 465/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2006

che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakistan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che pone fine alla registrazione di dette importazioni, disposta dal regolamento (CE) n. 1289/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore e inchieste precedenti

(1) Con il regolamento (CE) n. 408/2002⁽²⁾ (di seguito «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi compresi tra il 6,9 % e il 28 % sulle importazioni di ossido di zinco di purezza non inferiore al 93 % (di seguito «ossidi di zinco»), originario della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

(2) Con il regolamento (CE) n. 1623/2003⁽³⁾ (di seguito «il regolamento antielusione»), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping del 28 %, istituito sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC, alle importazioni di ossidi di zinco spediti dal Vietnam — indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese — e agli ossidi di zinco miscelati con silice, originari della RPC.

2. Domanda

(3) Il 27 giugno 2005, la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. La domanda è stata presentata da Eurometaux per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria di ossidi di zinco.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 232 del 18.9.2003, pag. 1.

(4) La domanda conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi successiva all'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC. Al forte aumento delle importazioni dello stesso prodotto dal Kazakistan, infatti, è corrisposta, nello stesso periodo di tempo, una notevole flessione delle importazioni dalla RPC.

(5) La mutata configurazione degli scambi sarebbe attribuibile al trasbordo in Kazakistan degli ossidi di zinco originari della RPC. È stato inoltre affermato che non vi fossero motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di ossidi di zinco originari della RPC.

(6) Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sugli ossidi di zinco originari della RPC risultavano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzo e si riscontrava un dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza.

3. Apertura

(7) Con il regolamento (CE) n. 1289/2005⁽⁴⁾ (di seguito «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali a registrare, dal 6 agosto 2005 in poi, le importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakistan e classificati al codice NC 2817 00 00 (codice TARIC 2817 00 00 13), a prescindere dal fatto che fossero dichiarati o meno originari di tale paese.

4. Inchiesta

(8) La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC e del Kazakistan. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC e del Kazakistan, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta iniziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 5.8.2005, pag. 7.